



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali**

Piazza Tancredi, 7  
I 73100 Lecce  
E [organi.collegiali@unisalento.it](mailto:organi.collegiali@unisalento.it)

## ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N.17 DEL 20/12/2022

Il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 9:00 si è riunito in modalità telematica ai sensi dell'art.7 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (emanato con DR n.714 del 01.08.2022), previa convocazione con nota prot.n.201903-II/12 del 15 Dicembre 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università del Salento, nelle persone di:

Dott. Luigi Di Marco	Presidente – Magistrato della Corte dei Conti	Presente
Dott. Giovanni Desantis	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Michele Sciscioli	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Bilancio Unico d'Ateneo 2023 e Bilancio di previsione triennale 2023-2025
2. Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D – Anno 2022”
3. Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”
4. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell'Ufficio Organi Collegiali.

### OMISSIS

- 3. Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”**

Ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 8, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, il Collegio procede all'esame dell'Ipotesi di “*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022*”, siglata dalle delegazioni negoziali, in data 12/12/2022.

In particolare, l'esame del Collegio si fonda sulla documentazione trasmessa dall'Università con nota prot. n. 201809 del 15/12/2022, di seguito elencata:

1. Ipotesi di *Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022*”, siglata in data 12/12/2022;
2. Relazione illustrativa, in data 15/12/2022;
3. Relazione tecnico-finanziaria, in data 15/12/2022.

Il Collegio prende atto che, per il finanziamento del contratto integrativo di cui trattasi, è previsto l'utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, pari ad € 153.905,66, le quali sono state vincolate per lo scopo sul bilancio universitario del 2022 con i vincoli n. 11641/2022 (di € 135.645,07 destinati al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia) e n. 11640/2022 (di € 18.260,59 destinati al finanziamento delle attività assistenziali e sociali). Dette risorse sono pari a quelle stanziare nell'anno 2018 per il medesimo scopo, per cui gli oneri derivanti dalla concessione dei benefici disciplinati dal contratto integrativo in esame sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Tanto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il Collegio, quindi, prende atto, che con il precitato contratto integrativo le parti negoziali hanno convenuto di non fare ricorso all'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte ai Fondi per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D e della categoria EP, come disciplinati dagli artt. 63 e 65 del precitato CCNL. Il Collegio rileva, dunque, che il contratto integrativo di cui trattasi ha la necessaria copertura finanziaria.

Per quanto attiene, poi, ai contenuti del contratto in discussione, come descritti nella Relazione illustrativa trasmessa dall'Amministrazione universitaria, il Collegio rileva che con detto strumento negoziale le parti hanno disciplinato:

- a. alcune forme di sostegno al reddito della famiglia per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici dell'Università del Salento, che si concretizzano nella “l'erogazione, entro il 12 gennaio 2023, di un importo massimo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”;
- b. la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia, chiamata a fronteggiare particolari situazioni di difficoltà, conseguenti a malattie o eventi luttuosi.

Entrambe le fattispecie contemplate dall'Accordo in questione sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e c) del CCNL del 19/04/2018, laddove è previsto che possano essere disciplinate, in sede di contrattazione integrativa, tra le altre, iniziative di sostegno al reddito della famiglia da realizzare attraverso l'attribuzione di sussidi e rimborsi, nonché prevedere contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.

Con riferimento alla specifica misura del rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, disciplinata dall'art. 4 del contratto in esame, il Collegio rileva che con detta previsione contrattuale le parti negoziali hanno voluto beneficiare della recente disposizione di cui all'art. 12 (*Misure fiscali per il welfare aziendale*) del D.L. 9/08/2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/09/2022, n. 142. Con detta disposizione di carattere fiscale, infatti, il legislatore, nell'intento di definire alcune misure finalizzate a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale nonché a contrastare l'emergenza idrica, ha disposto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22/12/1986, n. 917. Il Collegio, quindi, rileva che, ricorrendo al beneficio fiscale offerto dalla richiamata disposizione normativa per la corrente annualità, le parti negoziali, nell'intento di mettere

in campo alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie chiamate a fronteggiare la situazione eccezionale e straordinaria che si è determinata a causa del continuo aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno previsto un rimborso fino ad un importo massimo di € 250,00 per le spese già sostenute dal personale interessato per il pagamento delle utenze domestiche. Il Collegio rileva ancora che il rimborso in parola deve essere erogato entro il termine del 12/01/2023, per essere imputato al periodo d'imposta 2022. Tanto, in coerenza anche con quanto chiarito in merito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4/11/2022, laddove si legge: *“Atteso che la disposizione in esame [n.d.r. art. 12 del D.L. n. 115/2022] è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)”*. Il Collegio rileva ancora che per poter usufruire del rimborso, il personale interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui attesta di essere intestatario delle predette utenze domestiche ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze.

Il Collegio prende atto, poi, che il testo contrattuale prevede anche la possibilità, per chi non dovesse avvalersi del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 quale *“bonus per attività di interesse individuale”* di tipo ricreativo, sportivo o culturale, scegliendo l'operatore commerciale dove spenderlo. Detta misura è classificabile quale forma di sostegno utile alla socializzazione del personale, in coerenza con il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 del già citato art. 67 del CCNL, il quale prevede la concessione di *“contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale”*. Il Collegio prende atto, infine, che lo stesso contratto integrativo espressamente stabilisce che in nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del *“bonus”* direttamente al singolo dipendente, così come stabilisce anche che i benefici disciplinati dall'articolo 4 (rimborso per spese per utenze domestiche e *“bonus”* per attività di tipo ricreativo, sportivo o culturale) non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2022 e, comunque, sono attribuiti sempre nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario del corrente esercizio finanziario per tali finalità.

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 15/12/2022, sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'onere scaturente dal contratto integrativo in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”*, siglata dalle parti negoziali il 12/12/2022.

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 10.30.

Il Collegio, in considerazione delle modalità di riunione telematica, dà mandato al Presidente di inviare il presente verbale, da intendersi sottoscritto da tutti i componenti, ai competenti Organi dell'Università del Salento.

FIRMATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi di Marco

(Presidente)

Dott. Giovanni Desantis

(Componente)

Dott. Michele Sciscioli

(Componente)

Dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretaria)